

Al Presidente della Regione Lazio On. Nicola Zingaretti – Fax: 0651686704

A177

Al Vicepresidente della Regione Lazio

On. Massimiliano Smeriglio – fax 0651683251

All'Assessore Politiche sociali e Sport

On. Rita Visini Fax: 06 5168 8452/6804

Al Presidente della Commissione V, Cultura, Diritto Allo Studio, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Spettacolo, Sport

E Turismo

On. Carrara Cristian Fax: 06 65932952

Regione Lazio

Oggetto:Invio Analisi proposta di legge Regionale 269 concernente "Disposizioni in materia di Servizi Socio-Educativi per la prima infanzia"

Con la presente, la scrivente O.S., inoltra, come da richiesta, il documento di analisi presentato il 13 luglio, in audizione presso la Commissione Cultura.

Si rinnova inoltre la richiesta di un'audizione con il Presidente ed il vice Presidente della Regione Lazio, con l'Assessore Politiche sociali e Sport, per sottoporre le proprie considerazioni in merito alla proposta di legge 269 della giunta regionale sul riordino dei Nidi.

Come USB, riteniamo urgente un confronto su questo tema in modo da porre le basi per un impianto normativo che tenga realmente conto della centralità del bambino e che crei le condizioni essenziali per la realizzazione di un servizio pubblico di qualità.

Si rimane in attesa di un tempestivo e positivo riscontro.

Per qualunque comunicazione, oltre ai recapiti in calce, potrà essere utilizzato il recapito mobile della scrivente: 327/7847761

Distinti saluti

Roma, 14/07/15

p. USB Pubblico Impiego

Daniela Pitti



Analisi proposta di legge Regionale 269 concernente: "Disposizioni in materia di Servizi Socio-Educativi per la prima infanzia"

USB

Unione Sindacale di Base

A seguito di un'attenta analisi del documento proposto, abbiamo riscontrato le seguenti

criticità:

Articolo 3 (Forme di titolarità e di gestione)

Nell'articolo, non viene esplicitato sufficientemente e in maniera chiara il criterio di

affidamento dei servizi, le caratteristiche a cui devono rispondere gli stessi, ma si sottolinea

principalmente la volontà di perseguire il risparmio economico e non un progetto che

sostenga l'ampliamento del servizio pubblico e dei suoi alti indici di qualità.

Articolo 4 (Destinatari)

Nel comma 4 viene incentivato l'utilizzo dei servizi socio-educativi realizzati presso i luoghi

di lavoro, e se ne apre la fruizione anche ai bambini i cui genitori non sono dipendenti

qualora l'ente gestore abbia stipulato una convenzione con il comune competente.

Si propone la gestione dei servizi socio educativi in egual misura tra pubblico e privato,

prevedendo incentivi per la gestione diretta da parte dei comuni di quei servizi collocati

all'interno di strutture pubbliche.

Articolo 5 (Condizioni di priorità nell'accesso)

Si richiede che ci sia tra gli accessi prioritari ai servizi socio-educativi la condizione di disagio

socio-economico al fine di garantire a tutti gli utenti gli stessi livelli di integrazione sociale.

Articolo 6 (partecipazione delle famiglie alle spese di gestione)

Comma 1 Non viene indicato alcun piano tariffario generale e deve essere definito il tetto

massimo di contributo economico che i comuni possono richiedere alle famiglie

Articolo 7 (Inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali)

Si chiede l'abolizione della lettera A nel comma 3.

Articolo 11 (soggetti gestori)

Comma 2 si richiede di sostituire il comma 2 con: Gli enti gestori sono chiamati

all'applicazione del CCNL Enti locali e decentrati a garanzia di parità di trattamento

economico tra il personale operante nelle strutture a gestione privata e in quelle pubbliche,

Articolo 12 (Famiglie)

Si richiede l'ampliamento o la sostituzione di questo articolo con gli articoli 8, 9, 10, 11 12 e

13 della legge regionale 16 giugno 1980, n.59 (vedi allegato a) che si riferiscono

rispettivamente alla gestione sociale, alle assemblee dei genitori, compiti delle assemblee

dei genitori, comitato di gestione, attribuzioni del comitato di gestione.

Si richiede inoltre la creazione di una commissione mensa costituita dai genitori.

Art 16 comma 3: in linea con quanto richiesto all'art 12, aggiungere: il personale ausiliario è

parte integrante del gruppo educativo e partecipa ai momenti formativi generali ed

organizzativi del progetto educativo

Articolo 19 (Requisiti di onorabilità e di idoneità psico-attitudinale)

Venga esplicitato che l'ente gestore si faccia carico dell'onere finanziario per la verifica

dell'idoneità psico-attitudinale del personale in ambito pubblico e privato. Prevedere dei

meccanismi di tutela e garanzia occupazionale del lavoratore, anche attraverso la

ricollocazione del lavoratore non risultante idoneo alla mansione.

Articolo 20 (Sistema di tutela dei bambini)

Si chiedono chiarimenti in merito alla dicitura presente nel comma 1 lettera C dove si parla

di procedure di valutazione periodica dei rischi di abusi.

Nel comma 2 c'è un errore di battitura si deve far riferimento alla lettera G invece che H.

Articolo 26 (Spazi Interni)

Si fa notare che nella legge Polverini la superficie interna netta destinata agli spazi ad uso

dei bambini deve essere di 6mg a bambino, con esclusione dello spazio riservato ai servizi

igienici dei bambini stessi, oltre che di quello riservato ai servizi di carattere generale.

Nella nuova proposta aumentano a 7 i mg a disposizione del bambino ma vengono inclusi i

servizi igienici e gli ambienti destinati al cambio.

Quindi al fine di garantire un reale aumento dello spazio effettivamente fruibile si richiede

un ampliamento della metratura procapite a 8mq scorporando dal conteggio gli spazi

dedicati ai servizi igienici e agli ambienti destinati al cambio dei bambini.

Si richiede la reintroduzione del comma inerente la suddivisione per fasce di età.

Le fasce omogenee di età sono le seguenti:

A) dai 3 agli 11 mesi

B) dai 12 ai 23 mesi

C) dai 24 ai 36 mesi

Articolo 27 (Spazi Esterni)

Si richiede ampliamento della metratura a 8mg nonché la modifica della percentuale

presente al comma 1 lettera A in riferimento alle strutture di vecchia edificazione o

presenti in aree urbane densamente edificate, ove non sia possibile il reperimento di spazi

esterni idonei con l'innalzamento della percentuale dal 50% al 75% rispetto agli spazi

interni (1 bambini ogni 7mq).

Articolo 28 (Rapporto numerico tra personale e bambini)

Inserire nel comma 1 "I rapporti numerici frontali tra educatori e bambini nei nidi

dell'infanzia, per le diverse fasce d'età, sono:"

Si richiede la diminuzione del rapporto numerico frontale da 1 a 7 ad 1 a 6 nei bambini di

età compresa tra i 12 e i 24 mesi e di diminuire da 1 a 10 ad 1 a 8 per i bambini di età

superiore ai 24 mesi.

Modificare comma 2 "I rapporti numerici di cui al comma 1 devono essere assicurati in

relazione ai bambini presenti e per tutto il periodo di funzionamento del servizio"

Si richiede di aggiungere un'ulteriore comma:

"La presenza del personale educativo previsto in organico deve essere sempre mantenuta,

attivando tempestivamente adeguate modalità di sostituzione del personale

mancante, inviando inoltre, personale di supporto per mantenere inalterato il rapporto

numerico frontale educatore/bambino in ogni momento della giornata"

Articolo 30 (Spazio bambini)

Al comma 5 si chiede che l'apertura di spazi bambini abbia ai fini dell'autorizzazione una

garanzia di metratura minima di spazio esterno.

Introdurre art.17 comma 3 "Titoli di studio del personale operante"

Articolo 31 (Il Nido Familiare)

Nella descrizione di questo servizio emergono numerose criticità.

La struttura accoglie bambini di età diverse (3-36 mesi) e può ammettere alla stessa fratelli

o sorelle (massimo 6 anni) dei bambini utenti che siano inseriti nelle liste di attesa delle

scuole dell'infanzia pubbliche per un numero massimo di 5 utenti totali.

La stanza ad essi dedicata di almeno 20 mq non permette di rispettare i ritmi di vita di ogni

bambino (sonno, gioco, alimentazione, cure igieniche) poiché ogni fascia di età ha esigenze

specifiche che non possono coesistere in un unico ambiente soprattutto se la differenza di

età è molto ampia.

Ci sembra inopportuno che si possa gestire un Nido Famiglia con il solo attestato di

qualifica professionale specifica rilasciato a seguito di frequenza a corsi di formazione

professionali riconosciuti dalla Regione.

Non sono contemplati gli spazi esterni.

Inoltre nel Monitoraggio del 2011 sul "Piano di sviluppo dei servizi socio-educativi per la

prima infanzia", elaborato dal dipartimento Politiche della Famiglia, Centro di

Documentazione e analisi sull'infanzia e l'Adolescenza, dal Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali, vengono rilevate su questi servizi molte criticità tra cui il fatto che i nidi in

contesti domiciliari non rappresentano alcun contributo sensibile per l'abbattimento delle

liste d'attesa, proporzionalmente prevedono un costo maggiore rispetto ai nidi d'infanzia e

presentano un problema legato all'alto rischio di autoreferenzialità e di isolamento, sia

territoriale che professionale,

http://www.istitutodeglinnocenti.it/sites/default/files/Rapporto%20di%20monitoraggio%2

Odel%20Piano%20nidi.pdf (LA REALTÀ DEI SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI pag 265)

Il Nido Familiare non ha bisogno per la sua apertura dell' autorizzazione rilasciata dal

comune territorialmente competente che avverrebbe previa acquisizione delle

certificazioni o autocertificazioni in materia di igiene, sicurezza e sanità come da normativa

vigente.

Non si comprende come possa essere sviluppato e applicato un progetto educativo con

bambini aventi esigenze e bisogni cosi diversificati e in spazi cosi ridotti e soprattutto non

viene presa assolutamente in considerazione l'importanza del confronto orizzontale del

personale, che in questo caso essendo singolo viene inevitabilmente meno.

Articolo 34 (Autorizzazioni)

Il Nido Familiare non ha bisogno per la sua apertura dell'autorizzazione rilasciata dal

comune territorialmente competente che avverrebbe previa acquisizione delle

certificazioni o autocertificazioni in materia di igiene, sicurezza e sanità come da normativa

vigente.

Articolo 41

specificare meglio se i finanziamenti sono indirizzati per la realizzazione di strutture pubbliche e gestite dal pubblico ed a quanto ammontano i finanziamenti destinati invece per i contributi ai privati che accolgono bambini dalle liste d'attesa comunali

Articolo 43 (Sostegno economico alle famiglie)

Si chiede di prevedere, per le famiglie in condizione di disagio economico l'accesso incondizionato e prioritario al nido d'infanzia pubblico e che i soldi previsti per fornire sostegno al pagamento della retta presso servizi educativi a titolarità privata vengano reinvestiti per ampliare l'offerta presso l'ente pubblico.

Art. 8

(Gestione sociale)

La gestione sociale e' l' insieme delle attivita' di partecipazione che contribuiscono alla definizione dei contenuti e delle caratteristiche del servizio, nonche' al funz

ionamento dell' asilo - nido, tramite i seguenti organi: - assemblea dei genitori;

- comitato di gestione; - gruppo educativo.

Art. 9

(Assemblea dei genitori)

L' assemblea e' costituita da entrambi i genitori dei bambini iscritti all' asilo - nido o di chi ne fa le veci. Si riunisce, su convocazione del suo presidente, salvo quanto previsto dall' ultimo comma del presente articolo, almeno tre volte l' anno:

in occasione dell' inizio dell' attività annuale; nel corso dell' anno per la verifica del programma avviato; a conclusione dell' attivita' annuale. L' assemblea puo' essere convocata altresi' su richiesta dei suoi componenti o dall' ente gestore o dal comitato di gestione, secondo le forme e le procedure previste dal regolamento di gestione.

Art. 10

(Compiti dell' assemblea dei genitori)

L' assemblea dei genitori costituita ai sensi del precedente articolo:

- 1) elegge, nella prima riunione, il suo presidente;
- 2) elegge i suoi rappresentanti nel comitato di gestione;
- 3) esprime pareri e formula proposte al comitato di gestione in merito agli orientamenti educativi, sociopsico - pedagogici, igienico-sanitari ed organizzativi dell' asilo nido in sede di approvazione del piano annuale di attivita' e, comunque, ogni qualvolta se ne presenti la necessita';
- 4) richiede all'ente gestore ed al comitato di gestione verifiche e controlli in merito al regolare andamento del servizio, anche in relazione ad una corretta assegnazione dei posti disponibili e ad un loro eventuale aumento da parte del comitato di gestione ed in particolare allo svolgimento delle attività programmate.

(4)

Art. 11

(Comitato di gestione)

1. Nel comitato di gestione di cui al precedente articolo 7 fanno parte, indipendentemente dal numero degli utenti, otto componenti, ripartiti come segue: quattro genitori utenti del servizio; tre operatori del nido; un genitore in rappresentanza dei bambini in lista di ammissione all'asilo nido.

Il presidente del comitato di gestione deve essere un genitore. (5) Nel caso in cui il servizio non riesca a

soddisfare tutte le richieste fanno altresi' parte del comitato di

gestione un rappresentante dei genitori, o chi ne fa le veci, dei bambini in attesa di ammissione all' asilo -

nido.

Il regolamento, di cui al successivo articolo 15, determina, anche in rapporto alla ricettivita' della struttura,

il numero complessivo dei componenti il comitato, non superiore comunque a tredici membri nonche' la

relativa ripartizione tra le diverse componenti rappresentate.

Il numero dei rappresentanti dei genitori eletti dalla rispettiva assemblea non puo', in ogni caso, essere

inferiore alla meta' del numero complessivo dei componenti il comitato, e non puo', comunque, essere

comprensivo del rappresentante eletto dai genitori dei bambini in attesa di essere ammessi al nido. I

membri del comitato di gestione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Decadono per

assenza secondo le norme generali vigenti in materia e ad essi subentrano i primi non eletti delle rispettive

rappresentanze.

I genitori decadono nel caso in cui i bambini non usufruiscano piu' del servizio e non siano piu' interessati

ad esservi ammessi; il personale se trasferito ad altra struttura o, comunque, non piu' operante in quella

dove e' stato eletto.

Art. 12

(Attribuzioni del comitato di gestione)

Il comitato di gestione concorre al funzionamento ed allo sviluppo dell' asilo - nido, garantendo un

rapporto costante tra i cittadini, comunque interessati al servizio, e l'ente gestore.

Oltre i compiti ad esso eventualmente attribuiti dall'ente gestore con l'apposito regolamento di cui al

successivo articolo 15, compete, tra l' altro: 1) elaborare ed approvare, in collaborazione con l'assemblea

dei genitori ed il gruppo educativo, il piano annuale delle attivita' socio - psico - pedagogiche, gli

orientamenti educativi

dell' asilo - nido, nonché gli indirizzi igienico - sanitari ed organizzativi del servizio, comprese le modalita' di

verifica ricorrente dello stesso; 2) formulare proposte per l'acquisto del materiale didattico e ludico, con

particolare riferimento all' indicazione d quei sussidi didattici e strumentali che consentono la permanenza

ed il pieno

inserimento dei bambini handicappati alla vita collettiva dell' asilo - nido;

3) esprimere all'ente gestore proposte in riferimento al calendario annuale, all'orario settimanale e

giornaliero del servizio; (6) 4) formulare la programmazione degli incontri periodici con gli utenti per il

disimpegno dei compiti derivanti dalla gestione sociale; (6) 5) analizzare le somme iscritte nel bilancio

preventivo e nel conto consuntivo, inerenti la gestione dell' asilo - nido, esprimendo al riguardo pareri e

proposte all' ente gestore, anche in riferimento alle modalita' e ai criteri di determinazione delle rette;

6) esaminare le domande di ammissione all' asilo- nido e predisporre la relativa graduatoria da sottoporre all' approvazione dell'ente gestore, formulando altresi' nel corso dell' anno, sulla base dei criteri previsti dal regolamento di gestione, le relative proposte di decadenza;

7) verificare mensilmente la effettiva copertura dei posti disponibili e di quelli resisi vacanti nel corso dell' anno disponendo, eventualmente, a seguito di controlli periodici, e comunque dopo due mesi di attivita' annuale del nido, l' aumento del

numero dei bambini, ammissibili sino al quindici per cento dei posti disponibili, salvo successiva comunicazione all' ente gestore ed alla assemblea dei genitori;

- 8) garantire la presenza di una rappresentanza almeno alle riunioni di cui al secondo comma dell'articolo 9 dell' assemblea dei genitori, predisponendo una relazione scritta inerente ai temi trattati;
- 9) curare i rapporti con i genitori ed assumere le opportune iniziative in merito ad osservazioni, suggerimenti e reclami eventualmente pervenuti per iscritto dando, comunque, risposta scritta;
- 10) promuovere e stimolare tra la cittadinanza e le forze politiche e sociali la conoscenza e il dibattito sulle finalita' del servizio e la sua migliore organizzazione e realizzazione.
- 11) gestire un fondo per le piccole manutenzioni e acquisto materiale didattico. (7) Il comitato di gestione per l' espletamento delle sue attribuzioni, si riunisce almeno

una volta al mese. Il regolamento di gestione stabilisce modi e forme per la pubblicita' delle sedute e dei relativi ordini del giorno e verbali.

Art. 13

(Gruppo educativo - Composizione e compiti)

Il gruppo educativo e' costituito da tutto il personale comunque operante nella struttura. Esso ha il compito di favorire il pieno ed integrato utilizzo delle diverse professionalita' degli operatori del servizio, e la gestione collegiale del lavoro.

A tal fine si riunisce periodicamente per l' impostazione e la verifica del lavoro psicopedagogico e, piu' in generale, per l' elaborazione di indicazioni metodologiche ed operative, relative alle problematiche complessive del servizio. Al gruppo educativo compete, tra l' altro: collaborare con il comitato di gestione e con l' assemblea dei genitori con l' apporto di uno specifico contributo per la determinazione degli orientamenti educativi e per la elaborazione del programma annuale di attività; attuare il piano di lavoro approvato segnalando tempestivamente al comitato di gestione ed alla assemblea dei genitori le eventuali difficoltà di realizzazione ostative al buon funzionamento del servizio; proporre al comitato di gestione la utilizzazione dei

fondi in dotazione per l'acquisto del materiale didattico; - eleggere i suoi rappresentanti nel comitato di gestione; - partecipare alle riunioni dell' assemblea dei genitori; - formulare proposte di aggiornamento e

di formazione permanente alle strutture dell'ente gestore e del suo organismo di decentramento. (8) Alla prima convocazione per la costituzione del gruppo e la elezione del suo coordinatore provvede l' ente gestore.